




**Il quadro giuridico europeo e il collocamento dei
prodotti assicurativi accessori
nel Protocollo ABI – Assofin – AACC**

Angelo Peppetti
Ufficio Crediti
Direzione Strategie e Mercati Finanziari

27 novembre 2014

- ❖ L'attuale normativa italiana del collocamento di prodotti assicurativi
- ❖ Il Protocollo ABI – Assofin – Associazioni dei Consumatori
- ❖ La direttiva europea sui crediti ipotecari
 - 1) I considerando
 - 2) Le definizioni
 - 3) L'articolo 12
- ❖ Gli impatti sul mercato italiano del recepimento dell'art. 12

Disciplina del collocamento di polizze assicurative in Italia



Il Protocollo d'intesa del 30 novembre 2013 tra ABI – Assofin e 14 Associazioni dei Consumatori

Obiettivi generali

- Accrescere la piena consapevolezza del consumatore in merito alle diverse tipologie di servizi e prodotti accessori facoltativi offerti con i finanziamenti dalle banche e dagli intermediari finanziari e al contempo agevolarne la mobilità nel mercato assicurativo
- Promuovere tra le banche e gli intermediari finanziari aderenti la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie

Il Protocollo d'intesa del 30 novembre 2013 tra ABI – Assofin e 14 Associazioni dei Consumatori

Impegni per gli aderenti

- Evidenziare nei documenti informativi che le polizze assicurative sono facoltative e non obbligatorie per l'ottenimento del finanziamento
- Evidenziare con il TAEG e un indicatore di costo specifico l'incidenza relativa delle polizze assicurative facoltative offerte sul costo totale del credito
- Promuovere con le compagnie assicurative partner la definizione di accordi che consentano al consumatore **un maggior tempo per il recesso dal contratto assicurativo (60 giorni) ed inviare una “lettera di benvenuto”** informativa delle principali coperture assicurative previste dalla polizza e del diritto di recesso
- analisi della soddisfazione della clientela mediante raccolta di informazioni su un campione significativo

- ❖ L'attuale normativa italiana del collocamento di prodotti assicurativi
- ❖ Il Protocollo ABI – Assofin – Associazioni dei Consumatori
- ❖ La direttiva europea sui crediti ipotecari
 - 1) I considerando
 - 2) Le definizioni
 - 3) L'articolo 12
- ❖ Gli impatti sul mercato italiano del recepimento dell'art. 12

Presupposto dell'intervento del legislatore nei considerando 24 e 25

- Combinare un finanziamento ad uno o più prodotti o servizi finanziari è un mezzo per i creditori per diversificare la loro offerta e aumentare la concorrenza di cui i consumatori possono beneficiare **se i prodotti possono essere anche acquistati singolarmente**
- E' importante prevenire pratiche di tying (...) senza restringere la possibilità di product bundling (...) che devono comunque essere monitorate per evitare distorsioni alla scelta del consumatore ed alla concorrenza nel mercato
- Regola generale divieto di tying eccetto che nei casi in cui i prodotti sono pienamente integrati quali, ad esempio, le aperture di credito
- Può essere giustificato per i creditori offrire o vendere un prodotto di finanziamento in a package con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotto di investimento o pensionistico, **per esempio nel caso in cui l'ammontare del conto serva a ripagare il credito o sia un prerequisito per raccogliere risorse per ottenere il credito, o nel caso di investimento o fondo pensione serva a garantire ulteriormente il credito**

▪ 25) Assicurazione

- Mentre è giustificato per i creditori richiedere che il consumatore abbia una polizza assicurativa nell'ottica di ripagare il credito o assicurare il valore posto a garanzia, il consumatore deve poter scegliere il proprio agente assicurativo posto che la polizza assicurativa sia equivalente al livello di copertura offerto o proposto dall'intermediario
- Gli stati membri possono standardizzare interamente o in parte la copertura fornita con l'assicurazione per facilitare la comparazione tra differenti offerte per i consumatori che vogliono effettuare tali comparazioni


▪ 50) TAEG

- Si presume che il creditore conosca il costo dei servizi accessori offerti al consumatore o che intermedi per conto di terza parte a meno che il prezzo dipenda dalle specifiche caratteristiche della situazione del consumatore.

26) Tying: offerta o vendita di un contratto di credito **abbinato** (in un package) con altro diverso prodotto finanziario o servizio dove il credito non è reso disponibile al consumatore separatamente



27) Bundling: offerta o vendita di un finanziamento **aggregato** (in un package) con altro diverso prodotto o servizio finanziario dove il credito è reso disponibile al consumatore ma non necessariamente alle stesse condizioni e termini come quando offerto insieme ai servizi accessori



Articolo 12 – Tying e bundling practices

1. Member States shall allow bundling practices but shall prohibit tying practices.
 - **REGOLA GENERALE - Divieto generale di tying ma consentito il bundling**
2. Notwithstanding paragraph 1, Member States may provide that creditors can request the consumer or a family member or close relation of the consumer to:
 - **DEROGA - Gli stati membri comunque possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore, ad un membro della famiglia o ad un parente stretto di:**
 - a) open or maintain a payment or a savings account, where the only purpose of such an account is to accumulate capital to repay the credit, to service the credit, to pool resources to obtain the credit, or to provide additional security for the creditor in the event of default;
 - **Aprire un conto di pagamento o di risparmio**
 - b) purchase or keep an investment product or a private pension product, where such product which primarily offers the investor an income in retirement serves also to provide additional security for the creditor in the event of default or to accumulate capital to repay the credit, to service the credit or to pool resources to obtain the credit;
 - **Acquistare o mantenere un prodotto di investimento o un fondo pensione**
 - c) conclude a separate credit agreement in conjunction with a shared-equity credit agreement to obtain the credit.
 - **Concludere uno shared equity contract (tipico schema in UK a ridurre il LTV)**

Articolo 12: Tying e bundling practices


3. Notwithstanding paragraph 1, Member States **may allow tying practices when the creditor can demonstrate to its competent authority** that the tied products or categories of product offered, on terms and conditions similar to each other, which are not made available separately, **result in a clear benefit** to the consumers taking **due account of the availability and the prices of the relevant products offered on the market**.

▪ **DEROGA - È possibile consentire pratiche di commercializzazione abbinata (Tying) quando si dimostri alle competenti Autorità che i prodotti abbinati offerti, per condizioni e termini simili, siano a chiaro beneficio dei consumatori tenendo conto dei prezzi dei prodotti analoghi offerti sul mercato**

4. Member States may allow **creditors to require the consumer to hold a relevant insurance policy** related to the credit agreement. In such cases Member States shall ensure that **the creditor accepts the insurance policy from a supplier different** to his preferred supplier where such policy has a level of guarantee equivalent to the one the creditor has proposed.

▪ **Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al finanziamento. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditori accetti la polizza assicurativa fornita da compagnie assicurative diverso dal suo fornitore preferito qualora la polizza fornisca un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal creditore**

Disciplina del collocamento di prodotti accessori in base alla direttiva UE



Grazie per l'attenzione

a.peppetti@abi.it